



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 269	di data 09/08/21

**Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 14.05.2021, N. 768. CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE, OMOGENEA E UNIFORME SUL TERRITORIO PROVINCIALE, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 9 BIS E 9 TER DEL CAPO II BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2003, N. 8 (LEGGE PROVINCIALE SULL'HANDICAP 2003) E SS.MM.. ASPETTI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vista la legge provinciale 10.09.2003 nr. 8 che all'art. 1 comma 1 lettera c), che prevede che la Provincia promuove, in favore delle persone in situazione di handicap e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente della persona in situazione di handicap;

richiamato in particolare l'articolo 9 bis della summenzionata legge, secondo il quale per favorire la realizzazione delle finalità sopra indicate, la Provincia promuove interventi specifici rivolti alle persone con disabilità, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e tali interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi;

considerato che l'art. 9 ter, comma 3 della legge provinciale 10.09.2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap) nel disciplinare gli interventi di Abitare sociale delle persone con disabilità prevede che gli enti locali competenti possano:

- realizzare direttamente o mediante affidamento tali progetti;
- concedere contributi ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3, lettera d) della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;
- sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale;

rilevato che, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9 bis, i criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi di abitare sociale, devono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma

pagina 1/5

1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione;

atteso che con deliberazione della Giunta provinciale di data 14.05.2021, n. 768 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm., con efficacia dal 1 luglio 2021;

rilevato che i predetti criteri si occupano di:

- definire finalità, caratteristiche e contenuti dei progetti di abitare sociale,
- individuare destinatari, requisiti e condizioni,
- delineare le modalità di accesso al progetto di abitare sociale,
- specificare i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti di abitare sociale e relative competenze,
- articolare il processo per la valutazione, definizione e verifica dei progetti di abitare sociale,
- indicare le modalità di determinazione dell'ammontare delle risorse economiche,
- definire le incompatibilità con altri interventi,
- fissare le modalità di monitoraggio e relazione sull'attuazione dei progetti di abitare sociale;

atteso che con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento di data 10.06.2021 n. 168 è stata approvata la "Scheda e budget di progetto individualizzato per l'abitare sociale";

considerato che a fronte delle statuizioni provinciali è opportuno che vengano definiti con il presente atto alcuni aspetti di dettaglio per gestire le domande che perverranno a questo Comune;

ritenuto che la valutazione degli elementi per determinare l'idoneità della persona che gli articoli 7 ed 8 dei Criteri in parola demanda genericamente al "Servizio sociale competente" vada effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal seguente personale comunale:

- capoufficio dell'Ufficio Inclusione sociale, adulti e disabilità,
- coordinatore dell'Area adulti e disabili,
- assistente sociale che ha in carico il richiedente,
- impiegato amministrativo dell'Ufficio Servizi alla persona,
- educatore professionale dell'Ufficio Gestione e promozione sociale;

atteso comunque che l'analisi di cui al predetto articolo 7 va realizzata "con la presenza della persona con disabilità o di un soggetto che ne tutela o cura gli interessi" e che "se, a seguito della valutazione multidimensionale" emergesse "la presenza di bisogni sanitari complessi, la valutazione proseguirà attraverso la convocazione dell'UVM disabilità";

considerato che la definizione ed i contenuti del progetto individualizzato di cui all'articolo 9 dei predetti Criteri debbano essere svolti - "con il coinvolgimento dei servizi del terzo settore e, in presenza di bisogni di assistenza socio-sanitaria con il coinvolgimento di personale sanitario" - da parte del medesimo gruppo di lavoro;

rilevato che è opportuno che la verifica degli esiti in termini di qualità di vita di cui all'articolo 10 degli anzidetti Criteri sia effettuata dallo stesso gruppo di lavoro;

preso atto che il suddetto gruppo di lavoro potrà essere integrato – per le attività sopra elencate – dai soggetti indicati all'articolo 5 dei predetti Criteri, oltretutto i destinatari dei progetti e le loro famiglie, la struttura competente in materia di politiche del lavoro della Provincia

Autonoma di Trento, l' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, gli Enti del terzo settore, i tutori, curatori e amministratori di sostegno, i volontari;

atteso che - poiché "i progetti di abitare sociale sono attivati seguendo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di accesso" ai sensi dell'art. 11 Criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 14.05.2021, n. 768 - il gruppo di lavoro di cui sopra si riunisce mensilmente per verificare l'idoneità delle domande pervenute con riferimento agli elementi previsti dall'articolo 7 dei predetti Criteri e sulla base della "Scheda e budget di progetto individualizzato per l'abitare sociale" approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento di data 10.06.2021 n. 168;

ritenuto che si possa procedere alle fasi successive (analisi di ulteriori elementi e definizione e contenuti del progetto individualizzato) solo nel caso in cui vi sia la disponibilità di risorse nell'apposito capitolo di bilancio dedicato all'intervento in parola;

considerato di fissare in 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il termine per la conclusione del procedimento con la determinazione dell'idoneità del richiedente e l'eventuale definizione del progetto di abitare sociale (con sospensione del procedimento allorché occorra provvedere alla convocazione dell'UVM disabilità);

valutato che la modalità di intervento di default dell'Amministrazione comunale sia il sostegno economico riconosciuto ai beneficiari che sarà di norma erogato su base mensile;

considerato di stabilire che, a fronte della predetta erogazione, il beneficiario sia tenuto a rendicontare trimestralmente (o nell'eventuale termine minore legato alla durata del progetto) le spese sostenute come analiticamente indicate nel progetto di abitare sociale;

ritenuto di specificare che, nell'ambito delle spese ammesse di cui all'articolo 11 dei Criteri in parola, gli esborsi pertinenti possano essere compensati tra le varie mensilità all'interno del periodo di validità temporale del progetto medesimo, ma non con i periodi di proroga successivi;

rilevato altresì che, a fronte di una non corretta rendicontazione, l'interessato è tenuto alla restituzione in parte o per intero di quanto in precedenza liquidatogli;

atteso che, a fronte di specifica proposta del gruppo di lavoro di cui sopra, il sottoscritto Dirigente, con propria determinazione, potrà:

- aumentare, nel limite massimo del 50%, l'importo delle risorse economiche riconosciute su base ICEF per coprire spese straordinarie significative altrimenti non sostenibili,
- ridurre l'importo delle risorse economiche riconosciute e fino ad un massimo del 50% in caso di convivenza di più persone, progetti di abitare sociale che prevedono percorsi di de-istituzionalizzazione oppure inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per periodi di sollievo,
- incrementare le risorse economiche quantificate sulla base dell'Icef, mediante la riconversione della spesa che dovrebbe essere sostenuta per l'erogazione degli altri servizi socio-assistenziali (L.P.13/2007) a favore della medesima persona;

ritenuto di rimandare a successivo provvedimento la prenotazione delle risorse economiche necessarie;

rilevato che, nel momento in cui vi fossero ulteriori previsioni di dettaglio da parte della Provincia Autonoma di Trento, queste ultime prevarranno rispetto a quanto stabilito nella presente determinazione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente

eseguitibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- l'art. 118 della Costituzione;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale del 30.12.2020 n. 96/2020/05 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di definire secondo quanto in premessa gli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande che perverranno a questo Comune sulla base dei “Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 14.05.2021;
2. di rimandare a successivo provvedimento la prenotazione delle risorse economiche necessarie;
3. di dare atto che, nel momento in cui vi fossero ulteriori previsioni di dettaglio da parte della Provincia Autonoma di Trento, queste ultime prevarranno rispetto a quanto stabilito nella presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 09/08/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 269	di data 09/08/21

**Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 14.05.2021, N. 768. CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE, OMOGENEA E UNIFORME SUL TERRITORIO PROVINCIALE, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 9 BIS E 9 TER DEL CAPO II BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2003, N. 8 (LEGGE PROVINCIALE SULL'HANDICAP 2003) E SS.MM.. ASPETTI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE.**

### Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 18 agosto 2021